



**CITTÀ DI CIVITAVECCHIA**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

(Deliberazione n. 72 del 23/06/2020 )

**OGGETTO: LINEE GUIDA DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 181 DEL D.L. N. 34 DEL 19.5.2020 E APPROVAZIONE MODULO PER LA DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE (EX NOVO E/O AMPLIAMENTO) DI SUOLO PUBBLICO, VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2020**

L'anno **2020**, addì **ventitre** del mese di **Giugno** alle ore **16:15**, nella Sala delle adunanze;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano presenti i Signori:

			Presenti
<b>1</b>	Tedesco Ernesto	Sindaco	P
<b>2</b>	Grasso Massimiliano	Vice sindaco	P
<b>3</b>	Riccetti Alessandra	Assessore	P
<b>4</b>	Galizia Simona	Assessore	P
<b>5</b>	Di Paolo Emanuela	Assessore	P
<b>6</b>	Magliani Manuel	Assessore	P
<b>7</b>	De Paolis Sandro	Assessore	P
<b>8</b>	Roscioni Leonardo	Assessore	P

**Assiste Il Segretario Generale Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente verbale.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, **Avv. Ernesto Tedesco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione N. 112 del 18/06/2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **con la seguente prescrizione, al punto 3. del dispositivo la frase .....”è comunque data facoltà di richiedere tramite comunicazione l’occupazione del suolo pubblico”..... viene sostituita con la frase..... “è comunque data facoltà di comunicare l’occupazione del suolo pubblico”;**
- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. 112 del 18/06/2020

**OGGETTO: Linee Guida di immediata applicazione delle misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 e approvazione Modulo per la Domanda semplificata per occupazione (ex novo e/o ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020**

**Premesso che**

con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia Covid-19. con successivo Decreto Legge 23.2.2020 n. 6 (convertito con la Legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13) sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; inoltre con l'articolo 3 dello stesso Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato individuato quale Organo deputato all'adozione delle specifiche misure;

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assumere misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, con inevitabili effetti sull'economia e sugli stili di vita della popolazione;

più precisamente, dapprima con il DPCM del 8.3.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato, all'art. 2, specifiche misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale (oltre che misure particolarmente stringenti per contenere il contagio in determinate zone del territorio nazionale, individuate all'art. 1) inerenti anche le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione, imponendo il rispetto di una distanza di sicurezza minima interpersonale;

successivamente, le misure particolarmente stringenti di cui all'art. 1 del DPCM 8.3.2020 sono state estese all'intero territorio nazionale e ne è stata disposta l'efficacia fino al 17.5.2020;

l'attuazione delle misure predette utili al contenimento dell'epidemia ha determinato la sospensione delle attività produttive in ambito locale, in parte per via della sospensione «*con decreto*» dell'esercizio delle attività economiche, ed in parte per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;

anche per questa ragione lo Stato, ribadita la straordinarietà delle circostanze e valutate la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi da epidemia da Covid-19, è ulteriormente intervenuto, con i Decreti Legge n. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazione con la Legge del 24.4.2020 n. 27) e n. 23 del 8.4.2020, per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici lo Stato ha introdotto misure per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e ha promosso interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e di altra natura;

le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale e, quindi, anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione;

**considerato che**

le predette disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno prodotto e produrranno un impatto fortemente negativo sul comparto del commercio in generale che si ripercuoterà ancora per lungo tempo;

tale impatto rischia di compromettere drammaticamente la sussistenza di molti esercizi commerciali operanti sia nell'ambito del centro storico che sull'intero territorio cittadino,

considerato il drastico calo di presenze e le prescrizioni dettate dal governo e dalle Autorità Sanitarie in ordine al distanziamento sociale con conseguente contingentamento degli spazi; l'improvvisa e prolungata assenza di flussi turistici si ripercuote in particolare sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i quali svolgono la propria attività spesso anche usufruendo di spazi esterni concessi dal Comune ove ne abbiano i requisiti;

la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale;

questa circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

la necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure eccezionali, transitorie ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare la Città alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini;

queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.

l'utilizzo di una maggiore superficie esterna sarebbe altresì funzionale non solo ad un posizionamento opportunamente distanziato dei tavoli nel rispetto delle suddette prescrizioni ma consentirebbe agli esercenti di cui sopra di usufruire di un'opportunità utile a migliorare la loro offerta ai clienti ed agevolare così il riavvio delle proprie attività sospese a seguito del lockdown imposto per legge;

### **preso atto che**

con D.L. n. 34 del 19.5.2020 sono state introdotte varie disposizioni contenenti misure di sostegno alle imprese e di semplificazione degli adempimenti procedurali; nello specifico, il D.L. predetto tenuto conto della gravità dell'impatto del lock-down soprattutto sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come sopra evidenziato, anche ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31.10.2020, prevede all'art. 181 uno specifico sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n.287/1991 tramite le seguenti misure:

- l'esonero del pagamento del canone COSAP;
- la previsione di una procedura semplificata per la richiesta di ampliamento di superfici già concesse e di nuova domanda di concessione tramite la presentazione per via telematica di una istanza, con allegata la sola planimetria in deroga al D.P.R. n.160/2010 e alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al D.P.R. n.642/1972;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n.42/2004;

### **valutato che:**

nell'attuale situazione emergenziale riconosciuta a livello governativo di rilevante interesse pubblico, è necessario procedere all'individuazione di ogni misura idonea ad alleggerire la grave

crisi economica in cui versano le attività che hanno maggiormente risentito del lock-down imposto dalla corrente emergenza sanitaria da Covid-19;

le suddette misure dovranno tener conto dell'esigenza di garantire il distanziamento sociale previsto dalle disposizioni di legge riducendo quanto più possibile le occasioni di assembramento;

per dare attuazione concreta alla disciplina contenuta nel D.L. sopra citato occorre introdurre in materia di concessione di suolo pubblico una disciplina ad hoc temporanea legata all'emergenza da Covid-19, anche al fine di fornire un indirizzo interpretativo ed applicativo agli Uffici in merito alla gestione delle domande che dovessero pervenire ai sensi del citato articolo 181 del D.L. 34/2020;

si rende necessario introdurre una specifica disciplina transitoria volta ad individuare le modalità di presentazione telematica della domanda ai sensi dell'art. 181 citato occorre effettuare una ponderazione degli interessi pubblici coinvolti con particolare riguardo all'esigenza di sostegno delle attività produttive in relazione alla particolare congiuntura economica determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché alla necessità che sia assicurato il corretto insediamento delle occupazioni di suolo pubblico in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate, nonché la migliore applicazione delle prescrizioni in tema di distanziamento sociale, garantendo attraverso l'azione di controllo da parte della Polizia Locale il diritto al riposo dei residenti;

questo bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo ed al superamento dell'emergenza Covid-19, può essere garantito attraverso l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad individuare le modalità di presentazione telematica della domanda ai sensi dell'art. 181 citato pertanto, ai fini del perseguimento delle finalità suddette è necessario che la predetta disciplina preveda:

- l'ampliamento di concessioni di suolo pubblico già esistenti fino ad un massimo del 100% e nuove occupazioni di suolo pubblico effettuate in via eccezionale contestualmente alla presentazione al Protocollo Generale del Comune di Civitavecchia di una domanda semplificata corredata da una planimetria;
- la predisposizione di apposita modulistica per la presentazione delle domande di cui sopra;

#### **dato atto che**

è intenzione dell'A.C. predisporre un provvedimento avente ad oggetto "Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell'art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020" con cui disporre:

*1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale e temporanea fino al 31.10.2020, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 100% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima non superiore al doppio di quella concedibile ai sensi del punto 9 dell'articolo 3 del Regolamento per le Installazioni Esterne approvato con Delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 ("Fermo restando il rispetto di tutte le altre norme in materia di sicurezza, viabilità, igiene ed urbanistico edilizie, che devono permanere attuate per tutto il periodo della concessione salvo modifiche delle leggi, norme e regolamenti alle quali si riferiscono, la concessione all'occupazione di suolo pubblico potrà essere rilasciata per una superficie non eccedente il limite di mq. 50 per ogni singolo titolo autorizzativo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande riferito al medesimo locale. Tale limitazione non opera negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico, ricadenti in piazze, zone a traffico limitato, aree pedonali*

o miste, nonché all'interno di parchi e giardini. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale potrà concedere in aumento un'ulteriore superficie pari al 50% dell'effettiva superficie di somministrazione indicata nel titolo autorizzativo, anche mediante il posizionamento di una seconda installazione esterna. In ogni caso, la superficie complessivamente autorizzabile per il posizionamento di entrambe le installazioni esterne, non potrà mai essere superiore a 100 mq. per ogni titolo autorizzativo di somministrazione riferito al medesimo locale”).

*2. L'OSP straordinaria di cui al punto 1 può avvenire comunque solo nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di tipologie, materiali e colorazioni contenute nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui alla delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 21.01.2020, nonché le note di indirizzo contenute nella nota dell'ANCI prot. n. 41/VSG/sd acclarata al protocollo dell'A.C. n. 40120 del 22.05.2020.*

*3. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione temporanea, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere tramite comunicazione l'occupazione del suolo pubblico, sia per nuova concessione che per estensione dell'occupazione esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 20 (venti) dal fronte dell'esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari.*

*4. La comunicazione è presentata in via telematica, tramite PEC al Protocollo Generale del Comune di Civitavecchia tramite apposita modulistica allegata alla presente delibera di approvazione delle “Linee Guida di immediata applicazione delle misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020” predisposta dal Servizio competente.*

*5. La comunicazione include l'autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 della sussistenza delle condizioni e del rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui alla delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 21.01.2020, nonché le note di indirizzo contenute nella nota dell'ANCI prot. n. 41/VSG/sd acclarata al protocollo dell'A.C. n. 40120 del 22.05.2020 è corredata da planimetria firmata da un tecnico che rappresenti lo spazio pubblico interessato, che delimiti esattamente l'area di occupazione e ne quantifichi la superficie; la comunicazione non è assoggettata all'imposta di bollo.*

*6. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento per installazioni esterne di cui alla Delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Delibera di C.C. n. 5 del 21.01.2020.*

*7. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 medesimo D.P.R. per come modificati dall'art. 264 del D.L. n. 34/2020, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 3 (tre) giorni dalla contestazione della mancanza dei requisiti autocertificati.*

*8. L'OSP ha durata temporanea fino al massimo al 31.10.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione.*

*9. La mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento per installazioni esterne di cui alla*

*Delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Delibera di C.C. n. 5 del 21.01.2020.*

*10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento.*

*11. La comunicazione in applicazione della presente Deliberazione non potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto acquisito.*

*12. Eventuali modifiche alla disciplina dell'art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020 che dovessero intervenire in sede di conversione del provvedimento medesimo saranno recepite con ulteriore successiva modifica delle presenti Linee Guida.*

Ritenuto che

- l'attuale situazione di emergenza e la conseguente necessità di dover rispettare le regole del distanziamento sociale impongono di riorganizzare fin da subito gli spazi destinati alla clientela con conseguente necessità di dover occupare maggiore superficie nella considerazione di voler mantenere i medesimi livelli di accoglienza del periodo pre-emergenza;
- un aumento fino al 100% della superficie di suolo pubblico già occupata può essere considerato un incremento adeguato a garantire un primo sostegno alle imprese nelle more del progressivo ritorno della clientela, tenuto conto che lo spazio necessario per persona per assicurare il distanziamento è di almeno un metro per lato;
- per le nuove installazioni, al fine di non creare disparità di trattamento rispetto agli esercizi per cui è già stato concesso, con titoli precedenti, l'OSP, si possa concedere una superficie pari a quella di cui al punto 9 art 3 del vigente Regolamento per Installazioni esterne (poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e bevande) approvato con Delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Delibera di C.C. n. 5 del 21.01.2020 aumentata fino al 100% della superficie concedibile e calcolata come sopra
- si debba rettificare la Delibera di G. M. n. 55 del 5.05.2020 che al punto 2.b indicava il SUAP come Ufficio competente per l'inoltro della Domanda di O.S.P. ovvero per l'ampliamento delle superfici già concesse, e al punto 5 demandava allo SUAP l'Attuazione della predetta Delibera G. M. n. 5 del 5.05.2020;

**Visti:**

la Legge n.241/1990;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

il D.L. n.33/2020;

il D.L. 34/2020

la Nota d'indirizzo ANCI prot. 41/VSG/sd del 21.5.2020

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

di adottare le seguenti Linee Guida:

*1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale e temporanea fino al 31.10.2020, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 100% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima non superiore al doppio di quella concedibile ai sensi del punto 9 dell'articolo 3 del Regolamento per le Installazioni Esterne approvato con Delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 ("Fermo restando il rispetto di tutte le altre norme in materia di sicurezza,*

viabilità, igiene ed urbanistico edilizie, che devono permanere attuate per tutto il periodo della concessione salvo modifiche delle leggi, norme e regolamenti alle quali si riferiscono, la concessione all'occupazione di suolo pubblico potrà essere rilasciata per una superficie non eccedente il limite di mq. 50 per ogni singolo titolo autorizzativo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande riferito al medesimo locale. Tale limitazione non opera negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico, ricadenti in piazze, zone a traffico limitato, aree pedonali o miste, nonché all'interno di parchi e giardini. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale potrà concedere in aumento un'ulteriore superficie pari al 50% dell'effettiva superficie di somministrazione indicata nel titolo autorizzativo, anche mediante il posizionamento di una seconda installazione esterna. In ogni caso, la superficie complessivamente autorizzabile per il posizionamento di entrambe le installazioni esterne, non potrà mai essere superiore a 100 mq. per ogni titolo autorizzativo di somministrazione riferito al medesimo locale”).

*2. L'OSP straordinaria di cui al punto 1 può avvenire comunque solo nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di tipologie, materiali e colorazioni contenute nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui alla delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 21.01.2020, nonché le note di indirizzo contenute nella nota dell'ANCI prot. n. 41/VSG/sd acclarata al protocollo dell'A.C. n. 40120 del 22.05.2020.*

*3. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione temporanea, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere tramite comunicazione l'occupazione del suolo pubblico, sia per nuova concessione che per estensione dell'occupazione esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 20 (venti) dal fronte dell'esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari.*

*4. La comunicazione è presentata in via telematica, tramite PEC al Protocollo Generale del Comune di Civitavecchia, mediante apposita modulistica allegata alla presente delibera di approvazione delle “Linee Guida di immediata applicazione delle misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020” predisposta dal Servizio competente.*

*5. La comunicazione include l'autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 della sussistenza delle condizioni e del rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui alla delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 21.01.2020, nonché le note di indirizzo contenute nella nota dell'ANCI prot. n. 41/VSG/sd acclarata al protocollo dell'A.C. n. 40120 del 22.05.2020 è corredata da planimetria firmata da un tecnico che rappresenti lo spazio pubblico interessato, che delimiti esattamente l'area di occupazione e ne quantifichi la superficie; la comunicazione non è assoggettata all'imposta di bollo.*

*6. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento per installazioni esterne di cui alla Delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Delibera di C.C. n. 5 del 21.01.2020.*

*7. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 medesimo D.P.R. per come modificati dall'art. 264 del D.L. n. 34/2020, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 3 (tre) giorni dalla contestazione della mancanza dei requisiti autocertificati.*



8. L'OSP ha durata temporanea fino al massimo al 31.10.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione.

9. La mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento per installazioni esterne di cui alla Delibera di C.C. n. 117 del 03.11.2017 e successiva modifica approvata con Delibera di C.C. n. 5 del 21.01.2020.

10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento.

11. La comunicazione in applicazione della presente Deliberazione non potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto acquisito.

12. Eventuali modifiche alla disciplina dell'art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020 che dovessero intervenire in sede di conversione del provvedimento medesimo saranno recepite con ulteriore successiva modifica delle presenti Linee Guida.

Di approvare l'allegato Modulo di Comunicazione Autocertificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D. n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l'occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020

Di rettificare la Delibera di G. M. n. 55 del 5.05.2020 come di seguito:

· al punto 2.b sostituire le parole “*le domande di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse*” con le parole “***le comunicazioni di nuove occupazioni di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse***” e, dopo le parole “sono presentate in via telematica” sostituire le parole “*all'ufficio SUAP*” con le parole “***al Comune di Civitavecchia sull'apposito modello predisposto dall'ufficio Commercio***”;

· al punto 5, dopo le parole “di demandare” sostituire le parole “*all'ufficio SUAP, all'ufficio Urbanistica*” con le parole “***al servizio 3***” e, dopo le parole “al Comando di Polizia locale” inserire le parole “***con il supporto dell'ufficio Ispettorato Edilizio***”.

**Ravvisata** la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

### **PROPONE DI DICHIARARE**

La presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Avv. Ernesto Tedesco

*(Atto firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE

Pompeo Savarino

*(Atto firmato digitalmente)*